

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**LAVORI EDILI, ELETTRICI E TECNOLOGICI INERENTI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
ORGANIZZATE IN ROMA, PRESSO IL PARCO DEL FORO ITALICO, COLLE OPPIO E
PIAZZA DI SIENA ALL'INTERNO DI VILLA BORGHESE.****SOMMARIO**

Articolo 1 – Premesse.....	3
Articolo 2 – Oggetto e durata dell'appalto	3
Articolo 3 – Ammontare dell'appalto e prezzo di riferimento.....	4
Articolo 4 – Tipologie dei lavori richiesti.....	5
Articolo 5 – Modalità generali di esecuzione delle lavorazioni.....	6
Articolo 6 – Conduzione dell'appalto	6
Articolo 7 – Modalità di esecuzione	7
Articolo 8 – Modalità di esecuzione delle opere	8
Articolo 9 – Attività di gestione degli impianti durante gli eventi sportivi e le manifestazioni	9
Articolo 10 – Luogo di esecuzione dei lavori per le manifestazioni sportive e gli eventi	9
Articolo 11 – Modalità di pagamento del corrispettivo	10
Articolo 12 – Inadempienze dell'Esecutore	10
Articolo 13 – Risoluzione del contratto.....	11
Articolo 14 – Disposizioni specifiche relative all'appalto	11
Articolo 15 – Criteri di sostenibilità ambientale	12
Articolo 16 – Subappalto	12
Articolo 17 – Direzione dei lavori	12
Articolo 18 – Modalità di controllo dell'esecuzione del contratto	13
Articolo 19 – Penali	13
Articolo 20 – Misure per la tutela della sicurezza	13
Articolo 21 – Consegna dei lavori	14

Articolo 22 – Cartello e segnaletica di cantiere	17
Articolo 23 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	17
Articolo 24 – Certificato di ultimazione dei lavori.....	18
Articolo 25 – Anticipazione del prezzo	18
Articolo 26 – Garanzia definitiva	18
Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari	19
Articolo 28 – Conformità normativa delle garanzie e polizze assicurative	20
Articolo 29 – Riduzione delle garanzie.....	20
Articolo 30 – Certificato di regolare esecuzione/collaudo	21
Articolo 31 – Oneri e obblighi dell’Esecutore	22
Articolo 32 – Applicazione dei contratti collettivi.....	24
Articolo 33 – Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali	25
Articolo 34 - Disciplina antimafia	25
Articolo 35 – Transazione	25
Articolo 36 – Definizione delle controversie	26
Articolo 37 - Trattamento dei dati personali	26
Articolo 38 - Clausole di riservatezza	26
Articolo 39 - Stipula del contratto ed oneri connessi.....	27

Articolo 1 – Premesse

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione dei lavori edili, elettrici e tecnologici inerenti alle manifestazioni sportive nel Parco del Foro Italico, Colle Oppio e Villa Borghese in Roma programmate nell'anno 2023.

Articolo 2 – Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie - ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite - per un periodo di mesi dodici solari e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori, da eseguirsi in relazione agli eventi riportati, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel seguente elenco:

Manifestazioni sportive

Parco del Foro Italico:

- Torneo Sei nazioni di Rugby
- Internazionali di Tennis;
- Internazionali di Padel;
- Grand Prix Taekwondo;
- Internazionali di nuoto Torneo Settecolli;
- Beach Volley;
- Volley;
- Concerti stadio centrale del tennis;
- Eventi minori;

Villa Borghese:

- Concorso Ippico Piazza di Siena

Colle Oppio:

- Campionati Internazionali di Skateboard.

Eventi pubblici

Il numero degli eventi aperti al pubblico a margine delle manifestazioni sportive indicate nel precedente elenco o organizzati autonomamente come indicato anche nella tabella riportata nel successivo articolo 3.

Le tipologie delle prestazioni richieste sono definite secondo tre modalità:

- 1) interventi specificamente finalizzati allo svolgimento delle manifestazioni sportive previste e dei singoli eventi non predeterminati, da eseguirsi a chiamata a seguito di richiesta della Direzione Lavori, riguardante opere compiute da contabilizzare a misura sulla base del

prezzario di riferimento indicato al successivo articolo 3.

Nel caso in cui al termine del contratto la Stazione appaltante non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, l'Esecutore è tenuto a garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la piena funzionalità di tutti gli edifici e aree esterne oggetto degli eventi previsti alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto e prezzario di riferimento

L'ammontare complessivo a base di gara per l'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto viene definito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Descrizione tipologia prestazione	Totale Appalto
Per lavori edili	560.151,46 €
Per lavori elettrici e tecnologici	373.434,30 €
Costi della sicurezza destinati a PSC	16.414,24 €
	€ 950.000,00

Gli importi indicati costituiscono i limiti massimi del corrispettivo previsto per l'appalto a fronte di una contabilizzazione delle prestazioni nelle seguenti modalità:

- “a misura” applicando il ribasso unico di gara sui prezzi fissati sul capitolato e sui listini e tariffari fino alla concorrenza massima di spesa;

Nell'ambito delle manifestazioni sportive e degli eventi, saranno valutate a misura le seguenti lavorazioni:

- 1) interventi di opere edili attinenti alle manifestazioni sportive quali le tinteggiature interne ed esterne, pareti in cartongesso, controsoffitti, infissi interni ed esterni, le pavimentazioni e i rivestimenti, le opere da fabbro, asfalti, sistemazioni esterne, assistenza di personale specializzato durante la manifestazione sportiva;
- 2) le lavorazioni relative agli impianti elettrici quali i corpi illuminanti, la sostituzione delle lampade, impianti elettrici (nuovi o esistenti integrati) per allestimenti, impianti per la fibra ottica, rilevazione fumi, UPS assistenza di personale specializzato durante la manifestazione sportiva;
- 3) interventi sugli impianti termici/idrici per la sostituzione dei filtri, sostituzione apparecchiature non funzionanti, montaggio di condizionatori, revisione degli impianti idraulici e relativi accessori, allacci agli stand espositivi, assistenza di personale specializzato durante la manifestazione sportiva;
- 4) interventi e predisposizioni per la riduzione di rischi da interferenze unitamente ai costi per le misure prescritte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

I costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ordine di servizio.

La Tariffa dei prezzi di riferimento è quella approvata con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 640 del 26 luglio 2022, con esclusione della maggiorazione del 30% per le lavorazioni da eseguire, di cui alle "Avvertenze Generali" della stessa.

Articolo 4 – Tipologie dei lavori richiesti

I lavori richiesti dal presente Capitolato afferiscono alla **Categoria SOA OG2** classifica II e **OG11** classifica II.

Le prestazioni dell'appalto devono garantire l'esecuzione di interventi relativi alle seguenti tipologie di lavori indicativamente ma non esaustivamente riportate di seguito:

opere edili

- pareti e controsoffitti in cartongesso;
- interventi su infissi interni ed esterni;
- tinteggiature interne ed esterne;
- interventi su pavimenti e rivestimenti;
- opera da fabbro;
- fornitura e posa in opera di manto in conglomerato bituminoso;
- opere esterne, sistemazione cigli e marciapiedi;
- presidio e assistenza di pronto intervento durante lo svolgimento degli eventi;

impianti elettrici

- manutenzione/sostituzione corpi illuminanti;
- sostituzione lampade interne ed esterne;
- installazione di impianti elettrici a servizio degli allestimenti (campi da gioco, uffici, etc.);
- fornitura e posa in opera di impianti dati (fibra);
- impianti per la rilevazione fumi;
- fornitura di UPS;
- presidio e assistenza di pronto intervento durante lo svolgimento degli eventi;

impianto termico/idrico

- revisione e sostituzione filtri;
- sostituzione di apparecchiature non funzionanti degli impianti termici e di condizionamento;
- montaggio condizionatori;
- revisione degli impianti idraulici e annessi;
- allacci idraulici agli stand espositivi;

- presidio e assistenza di pronto intervento durante lo svolgimento degli eventi.

Tutte le tipologie di lavoro sopra indicate dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, degli allegati e del Contratto, nonché della normativa di settore e delle leggi vigenti.

Tutti i nuovi componenti che verranno installati dovranno essere ad alta efficienza energetica (o al limite uguale a quella del componente sostituito) ed i materiali tecnologici di nuova installazione od in sostituzione degli esistenti dovranno essere verificati ed approvati dalla Direzione Lavori in applicazione delle norme vigenti.

Articolo 5 – Modalità generali di esecuzione delle lavorazioni

Durante la realizzazione delle attività l'Esecutore dovrà avere particolare riguardo per gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici, avendo cura di condurre gli impianti secondo le normative tecniche applicabili, in particolare il D.P.R. n. 74/2013 e al Legge n. 10/1991, in accordo con le indicazioni della Direzione dei Lavori e dell'Energy Manager (E.M.) e in conformità con quanto previsto dall'articolo 34 del d.lgs. 50/2016.

Nelle prestazioni richieste rientrano anche le valutazioni di efficienza energetica, nonché l'individuazione e/o misurazione di uno o più parametri di consumo energetico a seguito dell'analisi dei quali è possibile prevedere dei lavori finalizzati al miglioramento dei parametri di consumo stessi.

A tale scopo ogni intervento finalizzato alla regolazione degli impianti per anomalie e/o richieste localizzate che comportino modifiche alla programmazione e/o set point dovrà essere preventivamente comunicato e concordato con la Direzione lavori e/o Facility Manager e/o Energy Manager.

Ogni modifica che la Stazione appaltante riterrà opportuno apportare, o richiesta dalla normativa vigente agli impianti tecnologici, nell'ambito delle prestazioni fornite dall'Esecutore, dovrà essere effettuata da parte dello stesso, previa autorizzazione della stessa Stazione appaltante, e riportata da parte dell'Esecutore in idonei elaborati grafici che evidenzino gli interventi "così come costruiti" (as built).

Articolo 6 – Conduzione dell'appalto

Tutti gli interventi saranno commissionati all'Esecutore con apposito ordinativo formulato dal Direttore dei lavori, previa consultazione con il Responsabile dell'impianto/immobile e vistato per l'approvazione da parte del RUP, mediante modello adottato dalla Stazione appaltante. Tali ordinativi potranno essere differiti dal responsabile dell'impianto/immobile per intervenute esigenze derivanti dall'attività dell'impianto/immobile stesso.

Le tempistiche dei singoli interventi (inizio e tempo utile per l'esecuzione) verranno stabilite negli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei lavori, e saranno vincolanti anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

L'Esecutore, quale onere contrattuale, in occasione delle manifestazioni sportive ed eventi, dovrà assicurare l'assistenza tecnica (presidio) all'impianto sportivo e/o all'immobile con la presenza per il tempo richiesto di una squadra composta da operai qualificati (FTE) come specificato al successivo articolo 11.

In tal caso il Responsabile dell'impianto sportivo/immobile/evento o un suo delegato, dovrà

formalizzarne apposita richiesta preventiva alla Direzione lavori, in forma scritta, trasmettendone contestualmente copia all'Esecutore per consentire l'organizzazione del personale a tale scopo incaricato. Sarà cura del Direttore dei lavori autorizzare le modalità di attuazione della prestazione richiesta sentito il Responsabile dell'Impianto.

Ai fini di un più corretto e tempestivo intervento in caso di necessità, resta infine inteso che nel caso di aggiudicazione a Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il responsabile dell'impianto sportivo/immobile, la Direzione lavori ed il RUP si raccorderanno per ogni necessità inerente allo svolgimento dell'appalto (ordinativi, segnalazioni, contabilità delle opere, programmazione dei lavori, ecc.) esclusivamente con un delegato con procura specifica del RTI stesso.

Inoltre, l'Esecutore dovrà consegnare i rapportini giornalieri dei lavori eseguiti alla segreteria della direzione dell'impianto/immobile, che ne curerà la consegna alla Direzione lavori.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione

I lavori attinenti alle manifestazioni sportive saranno eseguiti dal personale specializzato. Le operazioni principali atte a garantire il buon funzionamento sono la:

1. verifica del buono stato di funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti, opere edili, idrauliche, di falegnameria, fabbro, lattoniere ecc. tutte componenti un immobile, impianto sportivo, complesso in genere o aree specifiche destinate ad eventi. Le operazioni suddette devono essere effettuate con le modalità e tempi indicati nelle norme tecniche e/o manuali d'uso delle apparecchiature e delle costruzioni civili ed impiantistiche siano esse indicate dai costruttori delle apparecchiature e macchinari che dalle norme di esercizio ed uso nonché dalle leggi e normative di sicurezza ed UNI e altre esistenti, future e, comunque, ritenute utili ed indispensabili.
2. pulizia manuale o meccanica per la rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti degli impianti termomeccanici ed opere in genere durante il loro uso e/o funzionamento. L'operazione di pulizia comprende anche il trasporto a rifiuto e lo smaltimento delle suddette sostanze, da effettuarsi nei modi conformi alle norme di legge vigenti in materia, ivi compreso il pagamento degli oneri di discarica e la certificazione previste dai regolamenti e leggi in materia.
3. riparazione e/o sostituzione, quest'ultima realizzata nel caso non fosse possibile effettuare le riparazioni necessarie, non fosse possibile reperire i pezzi di ricambio o perché le apparecchiature non siano più conformi alle norme di sicurezza e leggi vigenti.

Le suddette sostituzioni oltre agli oneri di smaltimento sopra descritti, dovranno essere effettuate tramite smontaggio e rimontaggio di materiali di modesto valore economico con l'uso di attrezzi e strumenti di uso corrente.

In tal caso all'Esecutore spetterà il solo rimborso delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali necessari da computarsi in base a quanto previsto nei documenti contrattuali.

Nel caso in cui le parti necessarie da sostituire per la riparazione di un componente non risultassero più in commercio, si procederà all'integrale sostituzione del componente stesso con altro avente le medesime caratteristiche, previa acquisizione di autorizzazione da parte della Direzione lavori; il costo della sostituzione sarà a totale carico della Stazione appaltante.

Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Esecutore dovrà predisporre, specifico Registro dei Controlli periodici degli impianti sportivi interessati dalle manifestazioni previste al

precedente articolo 2 e dagli eventi da conservare presso la sede indicata dalla Direzione lavori e con evidenza delle lavorazioni/interventi effettuate/i (a firma di un responsabile incaricato dall'Esecutore). Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e conservato nella Sede indicata per essere reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte dei Funzionari di Sport e Salute e/o delle autorità competenti.

I controlli periodici effettuati sugli impianti tecnologici presenti nelle aree oggetto dell'appalto dovranno essere annotati su appositi registri di verifica che dovranno riportare l'intestazione della ditta, il nominativo del tecnico operatore, la data e le eventuali annotazioni sullo stato delle apparecchiature nonché la firma del tecnico e quella del responsabile dell'immobile.

L'Esecutore è tenuto a segnalare alla Direzione lavori tutte le anomalie riguardanti le opere ed apparecchiature oggetto dell'appalto e, in particolar modo, quelle che non sono più riparabili.

Nell'ambito delle operazioni di controllo si intendono compresi anche gli interventi finalizzati ad adeguare gli impianti sportivi/immobili interessati dal presente appalto a leggi, norme, regolamenti vigenti per i quali possono essere richiesti all'Esecutore nulla osta, certificazioni, autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione delle opere

Per quanto riguarda le opere da eseguire finalizzate alle manifestazioni, gli interventi saranno commissionati all'Esecutore con apposito ordinativo formulato dal Direttore dei lavori (Ordine di servizio), previa consultazione con il Responsabile dell'impianto/immobile e vistato per l'approvazione da parte del RUP. Sullo stesso modulo sarà stato stabilito il tempo utile per la realizzazione dei lavori richiesti.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri (D.Lgs. n. 81/2008), la Stazione appaltante procederà alla elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed alla stima dei costi della Sicurezza del cantiere. Tali costi non saranno soggetti al ribasso unico offerto dall'operatore in fase di gara.

Al fine di garantire la ricezione degli ordinativi concernenti i lavori da eseguire, l'Esecutore dovrà comunicare il nominativo di un proprio dipendente incaricato di ritirarli giornalmente. Resta inteso che il RUP potrà apportare ogni modifica a tale disposizione compatibilmente con le necessità dell'impianto sportivo/immobile o area degli eventi oggetto di intervento.

In casi di particolari esigenze come pure per i lavori d'urgenza, per non arrecare intralcio alle attività sportive, potrà essere richiesto di eseguire i lavori anche di notte o nei giorni festivi, esigendo più turni lavorativi.

Sport e Salute a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di affidare ad altre imprese (anche parzialmente), i lavori di cui sopra senza diritto a compenso alcuno per l'Esecutore.

Sport e Salute si riserva, altresì, la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni opera che, a suo esclusivo giudizio, richieda una competenza tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.

Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi non predeterminati ma indispensabili secondo le necessità manutentive della Stazione appaltante, che l'Esecutore dovrà eseguire a seguito di specifica richiesta della Direzione lavori.

Tutti gli interventi saranno commissionati all'Esecutore dei lavori con apposito ordinativo formulato dal Direttore dei lavori, previa consultazione con il Responsabile dell'impianto/immobile o area degli eventi e vistato per l'approvazione da parte del RUP, mediante modello adottato dall'Stazione appaltante. Tali ordinativi potranno essere differiti dal Responsabile dell'impianto/immobile o area interessata per intervenute esigenze derivanti dall'attività dell'impianto/immobile stesso.

L'Esecutore al momento della consegna lavori dovrà comunicare il nominativo del "Direttore di cantiere/responsabile" unico referente operativo del Direttore dei lavori per la programmazione ed esecuzione degli ordini di servizio.

L'Esecutore, per la realizzazione di tali interventi, dovrà provvedere ad organizzare la forza lavoro specializzata e le attrezzature necessarie per la specifica tipologia di lavoro;

L'Esecutore dovrà avere a disposizione le attrezzature tecniche necessarie all'esecuzione del servizio compreso un furgone/camion ed un trabattello indispensabile per effettuare gli interventi in quota.

Il Responsabile dell'impianto sportivo/immobile o un suo delegato, dovrà formalizzarne apposita richiesta preventiva alla Direzione Lavori, in forma scritta, trasmettendone contestualmente copia all'Esecutore per consentire l'organizzazione del personale a tale scopo incaricato. Sarà cura del Direttore dei lavori autorizzare le modalità di attuazione della prestazione richiesta sentito il Responsabile dell'impianto.

Articolo 9 – Attività di gestione degli impianti durante gli eventi sportivi e le manifestazioni

Durante l'evento sportivo l'Esecutore dovrà garantire i livelli qualitativi di funzionalità degli impianti e dei componenti esistenti, nonché l'insieme delle verifiche, dei controlli e degli interventi che mantengono o ripristinano nell'immediatezza dell'evento, l'efficienza dopo la rottura di componenti e/o elementi tecnici e delle relative schede di intervento.

S'intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.

Articolo 10 – Luogo di esecuzione dei lavori per le manifestazioni sportive e gli eventi

I lavori in oggetto vengono eseguiti presso gli impianti del Foro Italico, Colle Oppio e Villa Borghese in Roma e interessano le seguenti manifestazioni sportive:

Parco del Foro Italico:

- Torneo Sei Nazioni di Rugby
- Internazionali di Tennis;
- Internazionali di Padel;
- Grand Prix Taekwondo;

- Internazionali di nuoto Torneo Settecolli;
- Beach Volley;
- Volley;
- Concerti stadio centrale del tennis;
- Eventi minori;

Villa Borghese:

- Concorso Ippico Piazza di Siena

Colle Oppio:

- Campionati Internazionali di Skateboard.

Articolo 11 – Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà intendersi comprensivo anche di ogni costo ed onere fiscale per l'effettuazione dei lavori richiesti durante l'intero periodo contrattuale.

Al pagamento del corrispettivo si provvederà, su presentazione di regolari fatture e previo accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicataria mediante acquisizione del DURC online, in SAL Trimestrali con accredito mediante bonifico bancario.

Resta inteso che eventuali spese per il bonifico bancario sono e resteranno a completo ed esclusivo carico dell'Esecutore.

Con tale pagamento l'Esecutore si intende compensato di qualsiasi sua spettanza a carico della Stazione appaltante per la manutenzione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi ritenendosi assolto ogni adempimento in materia da parte della Stazione appaltante a fronte della manutenzione autorizzata ed effettivamente svolta.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Esecutore di richiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la verifica di conformità contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. In difetto, la Stazione appaltante procederà al versamento degli oneri contributivi non versati detraendo i relativi importi dai pagamenti dovuti dall'Esecutore. L'Esecutore non potrà opporre eccezione alcuna, per detta eventuale sospensione o per il versamento in detrazione effettuato dalla Stazione appaltante né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi. L'Esecutore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento.

Articolo 12 – Inadempienze dell'Esecutore

Nel caso in cui Stazione appaltante accerti che il livello dei lavori di che trattasi non risponda alle prescrizioni del presente Capitolato d'appalto, richiederà all'Esecutore, a mezzo Posta certificata (PEC), l'immediata esecuzione di un nuovo intervento per adeguare le specifiche lavorazioni effettuate e il livello manutentivo conseguito a quanto contrattualmente definito. Tale modifica o integrazione dovrà essere effettuata **nel termine di 7 giorni** dalla presentazione della richiesta

da parte del Direttore dei lavori, e non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto prestata a titolo di compensazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non conformi.

La Stazione appaltante, verificata la permanenza dell'irregolarità anche dopo la riparazione potrà, in relazione all'entità del difetto, procedere alla risoluzione del contratto.

Tutte le fattispecie di ritardi nello svolgimento della manutenzione sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei lavori.

Articolo 13 – Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante **può risolvere** il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante **deve risolvere** il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il Direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita dei lavori e sulla base della documentazione predisposta in merito ai fatti, formulerà la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Sono dovuti dall'Esecutore anche i danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione degli interventi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 14 – Disposizioni specifiche relative all'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi specifiche, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la presentazione dell'offerta, l'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti ed elaborati progettuali e della documentazione relativa, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi o degli edifici interessati, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione di tutte le lavorazioni previste.

Articolo 15 – Criteri di sostenibilità ambientale

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del d.lgs. 50/2016 e dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al d.M. 11 ottobre 2017, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è richiesta l'applicazione della normativa vigente in materia e finalizzata a garantire l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

In applicazione della normativa citata l'Esecutore dovrà porre in essere, nella realizzazione degli interventi previsti, tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme citate e l'efficacia delle misure preventive adottate in cantiere in tutte le fasi di lavoro.

L'obbligo richiamato interessa le categorie di lavori, forniture e servizi oggetto di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (GPP) di cui al d.M. 11 ottobre 2017.

Articolo 16 – Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come integrate dall'articolo 49 del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021.

A pena di nullità il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto di subappalto, sollevando e manlevando espressamente la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi subappaltati.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016, la **Stazione appaltante corrisponde direttamente al sub-Esecutore**, al cottimista, al prestatore di lavori ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le lavorazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il sub-Esecutore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore;
- c) su richiesta del sub-Esecutore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 17 – Direzione dei lavori

La Stazione appaltante, prima dello svolgimento della gara, deve provvedere alla nomina del Direttore dei lavori che effettuerà il controllo tecnico e la contabilizzazione dell'eseguito in conformità alle disposizioni di legge vigenti e ai sensi di quanto prescritto negli atti che regolano il presente affidamento.

Il Direttore dei lavori è il Geom. Stefano Craia.

Articolo 18 – Modalità di controllo dell'esecuzione del contratto

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto l'Esecutore avrà l'onere di redigere delle schede di monitoraggio mensili, preventivamente concordate con il Direttore dei lavori, per la registrazione delle attività eseguite, e le eventuali situazioni di criticità.

Tali schede di monitoraggio dovranno essere trasmesse, mensilmente, al Direttore dei lavori per una opportuna valutazione da eseguire anche in contraddittorio rispetto alle lavorazioni effettivamente svolte.

Qualora, nel corso dell'attività di monitoraggio e compilazione delle schede, l'Esecutore dovesse rilevare delle problematiche, dovrà tempestivamente informare il Direttore dei lavori.

Articolo 19 – Penali

Nel caso di ritardo nell'esecuzione di specifiche lavorazioni previste dal cronoprogramma dei lavori rispetto alle date di svolgimento delle manifestazioni sportive e degli eventi programmati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 20 – Misure per la tutela della sicurezza

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008, l'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV; il PSC dovrà essere corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.

L'obbligo di osservanza del PSC è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, l'Esecutore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza degli interventi affidati;
- d) ad osservare le disposizioni delle norme nazionali e locali in materia di sicurezza ed igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Prima dell'avvio dei lavori previsti dal presente capitolato l'Esecutore dovrà predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi di quanto disposto dal Titolo I, Capo III, Sezione I del d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto dove sono riportati i contenuti principali come indicativamente descritti nel seguente elenco:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli del d.lgs. 81/2008.

Articolo 21 – Consegna dei lavori

Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP con conseguente convocazione formale dell'Esecutore, provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla data di registrazione del contratto presso la Corte dei conti (non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto quando non sia richiesta la registrazione presso la Corte dei conti).

Prima della consegna dei lavori il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori.

L'avvio dell'attività di redazione del verbale di consegna dei lavori è subordinato a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

È facoltà della Stazione appaltante procedere, dopo la conseguita efficacia dell'aggiudicazione, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori da eseguire, al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e comunque per tutte le procedure bandite sino alla data prevista dall'art. 8, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata; in questi casi il Direttore dei lavori dispone i necessari adempimenti, su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sulla consegna dei lavori in via d'urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di immobili o aree di intervento; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'ultimazione dei lavori, se non diversamente determinati.

Qualora l'Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna dei lavori, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Esecutore può chiedere di recedere dal contratto. L'accoglimento dell'istanza di recesso determina, per l'Esecutore, il diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del d.M. 49/2018.

Qualora l'istanza dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dello stesso articolo 5 del d.M. 49/2018.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.M. 49/2018 la Stazione appaltante stabilisce che l'istanza di recesso dell'Esecutore non verrà accolta nei seguenti casi:

- la sussistenza di condizioni di urgenza che rendono non procrastinabile ulteriormente il termine di consegna dei lavori;
- propedeuticità dei lavori da consegnare rispetto ad altri interventi inseriti in un piano complessivo di opere da eseguire entro tempi definiti;
- nei casi di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
- quando sia possibile procedere a consegna parziale dei lavori;
- l'insussistenza di motivi ostativi afferenti allo stato dell'area, alla conformità del progetto, alla presenza di eventuali impedimenti o alla mancata corrispondenza con il verbale di stato di attestazione dei luoghi redatto dal Direttore dei lavori.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'Esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capisaldi e fili fissi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Il Direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e le prescrizioni progettuali, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei lavori. Quando il Direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Nei casi di ritardata consegna per causa della Stazione appaltante, ove l'istanza dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dai periodi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13 dell'articolo 5 del D.M. 49/2018, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento

dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Al completamento delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori redige il verbale di consegna dei lavori e l'Esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'Esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.

Articolo 22 – Cartello e segnaletica di cantiere

L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla normativa vigente in materia di cantieri di lavori.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità ai modelli richiesti dalle norme nazionali e locali.

L'Esecutore è altresì obbligato a predisporre e installare tutta la segnaletica resa obbligatoria dalla normativa vigente in materia di sicurezza e necessaria allo svolgimento delle attività di cantiere.

Articolo 23 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, previste dall'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, che impediscono in via temporanea che l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in oggetto proceda in conformità con le previsioni contrattuali, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

L'eventuale sospensione parziale dei lavori, non imputabile all'Esecutore, determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare degli interventi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale degli interventi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Esecutore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Articolo 24 – Certificato di ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione dell'Esecutore, il Direttore dei lavori redige tempestivamente, ai sensi dell'articolo 12 del d.M. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza del termine fissato dal contratto, il Direttore dei lavori redige, comunque, in contraddittorio con l'Esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto per la ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni e rifacimenti di piccola entità accertate da parte del Direttore dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto effettivo completamento delle lavorazioni di piccola entità.

Articolo 25 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'Esecutore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non procede, per ritardi a lui imputabili, nel rispetto dei tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 26 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 l'Esecutore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. La Stazione appaltante può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove vengono eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Articolo 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Esecutore titolare dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutti i movimenti finanziari dell'intervento relativi a:

- a) pagamenti a favore dell'Esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e

le forniture, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b)** pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- c)** pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi alla lettera a) dell'elenco precedente, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi alle precedenti lettere a), b) e c) fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi all'intervento in oggetto.

Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, sono comunque applicabili:

- a)** la violazione delle prescrizioni relative al pagamento dei subappaltatori, subcontraenti e subfornitori costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b)** la violazione delle prescrizioni relative all'utilizzo di conti correnti dedicati, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora la Stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, potrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 28 – Conformità normativa delle garanzie e polizze assicurative

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Articolo 29 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del d.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva è ridotto:

- a) **del 50%** (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) **del 30%** (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure **del 20%** (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) **del 15%** (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni indicate sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni;

il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare delle riduzioni indicate il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito.

Articolo 30 – Certificato di regolare esecuzione/collaudo

Alla data di completamento degli interventi il Direttore dei lavori emette il certificato di regolare esecuzione/collaudo entro e non oltre 1 mese dalla data di ultimazione dei lavori oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per lavori di importo inferiore a un milione di euro può essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori; per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo pari o superiore a un milione di euro deve essere redatto il certificato di collaudo.

Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'Esecutore ha condotto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione/collaudato il Direttore dei lavori dovrà dichiarare la conformità con il progetto e la collaudabilità dei lavori eseguiti, le eventuali prescrizioni per poterle collaudare o i provvedimenti da prendere qualora i lavori eseguiti non siano collaudabili.

Articolo 31 – Oneri e obblighi dell'Esecutore

Oltre agli oneri prescritti dal presente capitolato nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri e gli obblighi riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito:

- a)** la conformità nell'esecuzione del progetto dei lavori e rispetto agli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei lavori di manutenzione in applicazione delle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, in totale coerenza con il progetto;
- b)** l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni, relative e comunque connesse all'esecuzione dei lavori, dell'Esecutore a termini di contratto;
- c)** l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, compresa la confezione dei campioni che siano ordinati dallo stesso Direttore dei lavori su tutti i materiali e le forniture, nonché prove di tenuta per le tubazioni, apparati e singole parti;
- d)** le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del progetto posto a base di gara o previsti dal capitolato;
- e)** il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato, della funzionalità di opere ed apparati oggetto dei lavori, compresa la loro conservazione;
- f)** il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di lavorazione secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, comunque all'interno delle aree di lavoro, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze all'esecuzione; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore;
- g)** la pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- h)** le spese, i contributi, i diritti e i lavori occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti lavori; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso delle predette utenze alle altre ditte che eseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i)** l'esecuzione di campioni di lavorazioni o materiali richiesti dal Direttore dei lavori prima della realizzazione dei lavori compresa la fornitura di schede tecniche specifiche;

- j)** la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, eventuali fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- k)** la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per prove e controlli degli interventi per i lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori gli elaborati grafici e le specifiche tecniche per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l)** l'idonea protezione dei lavori eseguiti a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori alla ripresa dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa ai lavori, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- m)** l'adozione, durante l'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei interventi;
- n)** la pulizia, prima del termine delle lavorazioni giornaliere delle aree di lavoro utilizzate;
- o)** il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dei lavori oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- p)** l'ottemperanza alle prescrizioni previste dall'articolo 34 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico, da polveri di lavorazioni e altri elementi inquinanti;
- q)** il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal certificato di regolare esecuzione/collaudato.

L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione agli interventi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente agli interventi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, gli interventi di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Esecutore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'Esecutore è altresì obbligato:

- a)** ad intervenire alle eventuali misurazioni, che saranno eseguite alla presenza di due testimoni in caso di assenza non motivata;
- b)** a firmare i documenti contabili di sua competenza;

- c) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali interventi previsti.

Articolo 32 – Applicazione dei contratti collettivi

L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi, nonché ulteriori norme eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) l'Esecutore è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Esecutore o del sub-Esecutore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010 (normativa antimafia), l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza

dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi indicati in materia di riconoscimento comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Articolo 33 – Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'Esecutore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione degli interventi;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco Prezzi di riferimento è quella approvata con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 640 del 26 luglio 2022 con esclusione della maggiorazione del 30% per le lavorazioni da eseguire, di cui alle "Avvertenze Generali" della stessa.

Articolo 34 - Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Esecutore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia e con esplicito riferimento agli adempimenti previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Esecutore, circa l'insussistenza delle situazioni ostantive ivi previste.

Articolo 35 – Transazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto Esecutore che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Articolo 36 – Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016 e l'Esecutore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie relative alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sarà devoluta, in via esclusiva, al Tribunale ordinario di Roma ed è, pertanto, esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Stazione appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, conferma che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nelle modalità conformi alla normativa vigente in materia.

Articolo 38 - Clausole di riservatezza

L'Esecutore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere i termini e le clausole di riservatezza richieste per lo svolgimento dell'incarico oggetto dell'affidamento che, a tal fine, si impegna ad osservare durante tutto il periodo di esecuzione delle funzioni affidate.

Le clausole indicate costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale e del successivo contratto di incarico.

Il soggetto Esecutore dei lavori si impegna, pertanto, a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'Esecutore s'impegna, inoltre, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere duplicate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. Il soggetto Esecutore dei lavori sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso

d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 39 - Stipula del contratto ed oneri connessi

Il contratto sarà formalizzato e gestito da Sport e Salute.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Esecutore senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono costituiti da: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.